

Rep. N. _____

COMUNE DI VILLA MINOZZO
Provincia di Reggio Emilia

Schema di CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8/11/1991 N. 381 E AI SENSI DELL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI.

ATTIVITÀ ACCESSORIE AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO MANUALE PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE DI MINOZZO; MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI. PERIODO: DAL 01/03/2019 al 30/11/2020.

C.I.G. _____.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio tecnico e tra:

a) _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Villa Minozzo**, partita IVA 00431620350, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ in data _____;

e
b) _____ nato a _____ il _____, residente in Via _____ n. _____, legale rappresentante della **Cooperativa Sociale** _____ avente sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____, C.F./PIVA: _____ Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali al n. _____ della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli artt. 4,5 e 9 della legge n. 381/1991;

Vista la L.R. 17/07/2014 n. 12;

Premesso che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visto e richiamato l'art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto

dell'I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1;

Viste:

- la L.R. n.12 del 17 luglio 2014 dell'Emilia Romagna "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381";
- la Determinazione ANAC - n. 3 del 1/8/2012 Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991;
- ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Art. 112 comma 1;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, con la quale, tra l'altro è stato approvato il progetto del servizio in oggetto e il capitolato speciale d'appalto;

Vista la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio n. _____ del _____ relativamente all'appalto di servizi in oggetto;

Considerato che il Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio dell'Ente ha espletato tutte le procedure di gara nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., affidando i servizi in oggetto alla Cooperativa Sociale _____;

Dato atto che:

- la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali al n. _____;
- la Cooperativa svolge attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate - art. 1 Legge 381/1991 lettera b);

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Villa Minozzo affida alla Cooperativa Sociale _____ i seguenti servizi:

- attività accessorie al servizio di raccolta rifiuti spazzamento manuale piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo;
 - manutenzione del verde nei cimiteri;
- mediante l'impiego di operatori, per il periodo: 01/03/2019 - 30/11/2020, come meglio specificati nel capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____;

Art. 2 - La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle vigenti normative, con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento sia dell'esatta fornitura sia alla realizzazione delle attività di inserimento lavorativo.

Art. 3 - La Cooperativa si impegna a garantire, per tutta la durata della

convenzione, il rispetto e l'osservanza delle norme nazionali e regionali relative al servizio compreso il mantenimento degli standards gestionali.

Art. 4 - La Cooperativa si impegna a reperire lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività di cui alla convenzione. Tali lavoratori dovranno in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 e nei loro confronti la Cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa dandone informazione all'Ente.

La Cooperativa dovrà individuare e comunicare al Comune il nominativo del responsabile tecnico per i profili di inserimento lavorativo.

Art. 5 - La Cooperativa ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile n. _____ rilasciata in data _____ da _____ ed ha presentata polizza fideiussoria n. _____ del _____ rilasciata da _____ Agenzia di _____

quale cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti;

Art. 6 - In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, della legge 08/11/1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: Cooperative Sociali;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

Il coordinatore dell'attività, per conto della Cooperativa Sociale è il Sig. _____

Art. 7 - La Cooperativa Sociale si impegna altresì:

- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 196/2003;

- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dagli allegati capitolati tecnici ed esecutivi;

- a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/parte time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni) ai fini di una eventuale variazione da apportare al corrispettivo concordato;

Art. 8 - Per l'effettuazione dei servizi in oggetto l'Ente si impegna ad erogare il corrispettivo complessivo netto stabilito in Euro _____ (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre ad IVA, così come dettagliatamente specificato nell'offerta formulata, agli atti di questo Ente;

Art. 9 - L'Ente si impegna a pagare correttamente il corrispettivo della fornitura mediante pagamenti posticipati a fronte di presentazione di fattura

elettronica, supportata da idonea documentazione.

I corrispettivi di cui al precedente capoverso verranno fatturati dalla ditta affidataria con cadenza mensile e verranno liquidati, entro 60 giorni dall'acquisizione della fattura elettronica al protocollo dell'Ente e comunque a seguito di verifica della regolarità contributiva.

Art. 10 – Nel caso di gravi e/o ingiustificate infrazioni o carenze, ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti, il Comune potrà irrogare sanzioni in misura variabile da € 200,00 a € 500,00. La misura della sanzione sarà determinata, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, in base alla gravità dell'inadempienza.

Art. 11 – La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della cooperativa;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre tre mesi;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Art. 12 – Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 13 – Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Si dà atto che la presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/1997 e s.m.i.

Art. 14 – La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica.

Il Responsabile del Servizio, verificata la validità del certificato di firma utilizzato dall'affidatario, sottoscrive in forma digitale la presente scrittura.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Cooperativa affidataria

Sig. _____ – firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

Geom. _____ – firmato digitalmente